

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 36-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 13 dicembre 1972*

*modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 agosto 1974 (V. Stampato n. 1421)*

d'iniziativa dei senatori LEPRE, CIPELLINI e LICINI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 agosto 1974*

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341,
concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento
delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani
residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono
all'estero

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, è ria-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limita-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

perto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, è estesa ai deportati ed agli internati civili e militari iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa, per i periodi di internamento nei campi di concentramento alleati, nemici o neutrali, durante il periodo bellico 1940-1946.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tamente ai cittadini italiani residenti, all'epoca della lotta partigiana, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e a quelli che combatterono all'estero nelle formazioni italiane o straniere, è riaperto per la durata di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche di cui al precedente articolo 1 pervenute alla commissione unica nazionale di primo grado, costituita a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, dopo il 10 ottobre 1968 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerate presentate nei termini legali.

Sono altresì considerate presentate nei termini legali tutte le domande pervenute agli uffici competenti dopo il 30 giugno 1948 e fino all'entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 341.